

## DMZ AGGIORNA N. 121 DEL 27 GIUGNO 2023

### PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI PRIMA DENOMINATI: “VOUCHER LAVORO”

A partire da oggi e nei prossimi DMZ Aggiorna ci occuperemo di approfondire il tema relativo alle “prestazioni di lavoro occasionali” (ex “voucher lavoro”), utile a definire l'inquadramento di lavoro sporadico.

Le prestazioni di lavoro occasionali sono utilizzate da soggetti che hanno interesse nell'usufruire (lato datore di lavoro) e fornire (lato lavoratore) attività lavorative in modo sporadico e saltuario.

Il datore di lavoro (d'ora in poi: utilizzatore) e il lavoratore (d'ora in poi: prestatore) devono preventivamente registrarsi su un'apposita piattaforma informatica INPS, attraverso la quale vengono gestite tutte le operazioni relative al rapporto.

A prescindere dall'ambito di utilizzo delle prestazioni occasionali, i compensi percepiti dal prestatore:

- sono esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sul suo stato di disoccupato;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

#### Definizione:

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono attività lavorative svolte entro i seguenti limiti, riferiti all'anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) di svolgimento della prestazione:

Soggetti	Compenso (1) (2)	Durata (2)
Prestatore	Con un solo utilizzatore	
	€ 2.500 complessivi	280 ore
Utilizzatore	Con un solo prestatore	
	€ 2.500 complessivi	280 €

(1) Gli importi riguardano i compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione.

(2) In caso di superamento del limite di compenso o di durata, **il rapporto è trasformato in lavoro a tempo pieno e indeterminato dal giorno del superamento.**

Nel DMZ aggiorna di domani tratteremo il tema relativo al limite di compensi per i prestatori e per gli utilizzatori del lavoro occasionale.

Lo Studio resta a completa disposizione